



Roma, 28/11/2008

Ai Direttori delle Sedi Provinciali e
Territoriali

Alle Organizzazioni Sindacali
Nazionali dei Pensionati

Agli Enti di Patronato

Ai CAF

Ai Dirigenti Generali
Centrali e Compartimentali

Nota operativa n. 45

Ai Coordinatori delle
Consulenze Professionali

Oggetto: Legge 6 agosto 2008, n. 133:

- art. 19 (abolizione dei limiti al cumulo tra pensione diretta di anzianità e redditi da lavoro);
- art. 20 (comunicazione di decessi e variazioni di stato civile che incidono sui trattamenti pensionistici);

**A) art. 19 del decreto-legge n. 112/2008, convertito nella legge n. 133/2008.
Abolizione dei limiti al cumulo tra pensione e redditi da lavoro**

L'art. 19 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112 convertito, con modificazioni, nella legge 6 agosto 2008, n. 133, pubblicata nel S.O. n. 126/L alla Gazzetta Ufficiale n. 195 del 1° agosto 2008, ha disposto, **a decorrere dal 1° gennaio 2009**, la totale cumulabilità delle pensioni dirette di anzianità a carico dell'Assicurazione generale obbligatoria e delle forme sostitutive ed esclusive della medesima con i redditi da lavoro autonomo e dipendente.

L'articolo in esame ha altresì stabilito che, con la stessa decorrenza del 1° gennaio 2009, le pensioni contributive sono interamente cumulabili con qualsiasi reddito da lavoro se liquidate con un'anzianità contributiva pari o superiore a 40 anni ovvero al compimento dell'età pensionabile, vale a dire a 65 anni per gli uomini e a 60 anni per le donne, disponendo inoltre la soppressione dei commi 21 e 22 dell'art. 1 della legge 8 agosto 1995, n. 335, sempre con effetto dalla medesima data.

I titolari di pensioni liquidate con il sistema contributivo possono parimenti cumulare il trattamento pensionistico con i redditi da lavoro dipendente e/o autonomo a condizione che il diritto alla pensione sia stato acquisito con i nuovi requisiti di età e di contribuzione previsti dalla legge 24 dicembre 2007, n. 247.

Il comma 3 dell'articolo 19 in commento ha ribadito che ***"restano ferme le disposizioni di cui all'articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 1965, n. 758"***, le quali – come è noto – stabiliscono che i trattamenti di pensione di cui beneficiano i dipendenti pubblici non sono cumulabili con la retribuzione derivante da impieghi nell'ambito della Pubblica Amministrazione quando il nuovo servizio costituisca derivazione, continuazione o rinnovo del precedente rapporto di lavoro che ha dato luogo alla pensione.

L'abolizione dei limiti al cumulo tra pensione e redditi da lavoro non rileva nei confronti dei titolari delle pensioni ai superstiti e delle pensioni di invalidità. Per gli iscritti a questo Istituto nella locuzione "pensioni di invalidità" rientrano i trattamenti derivanti da dispensa per inabilità assoluta e permanente a qualsiasi proficuo lavoro o quella relativa alle mansioni (articolo 13 della legge n. 274/1991), le pensioni di infermità (articolo 42 del DPR 1092/1973) nonché i trattamenti pensionistici di privilegio, fermo restando quanto disposto dall'articolo 139 del DPR 1092/1973 applicabile nei casi di attività svolta alle dipendenze di pubbliche amministrazioni, in virtù del richiamo espresso di detto articolo al "rapporto di servizio". Per dette tipologie di trattamenti pensionistici continuano, pertanto, a trovare applicazione le disposizioni in materia di cumulo di cui all'articolo 72, comma 2, della legge n. 388/2000 (cumulabilità nella misura del 70 per cento con i redditi da lavoro autonomo, 50 per cento con quelli derivanti da lavoro dipendente ovvero intera cumulabilità per le pensioni liquidate con anzianità contributiva pari o superiore a 40 anni). Ciò anche alla luce di quanto dispone l'art. 59, comma 4 della legge n. 449/1997 che estende alle forme pensionistiche sostitutive ed esclusive le disposizioni in materia di cumulo tra prestazioni pensionistiche e redditi da lavoro dipendente e autonomo previste dalla disciplina dell'assicurazione generale obbligatoria

Per completezza di esposizione si precisa, altresì, che ai fini che qui interessano nella locuzione "pensione di invalidità" non sono stati ricompresi i trattamenti derivanti da inabilità di cui all'articolo 2, comma 12 della legge n. 335/1995 in quanto incompatibili con qualsiasi attività lavorativa per esplicita disposizione legislativa (articolo 10 DM 187/1997).

Per le pensioni di invalidità, come sopra individuate, continuano a trovare applicazione le vigenti disposizioni in materia di cumulo così come riepilogate nell'allegato 1) della presente nota.

Ciò posto, al fine di dare attuazione alla norma in questione, gli interessati sono tenuti a presentare alla sede provinciale/territoriale competente all'erogazione del trattamento pensionistico, la specifica richiesta, avente carattere meramente dichiarativo, volta all'applicazione della disposizione in esame. In tali casi le Sedi sono tenute a provvedere, con la massima tempestività, alla relativa regolarizzazione. Per agevolare il lavoro di individuazione dei potenziali aventi diritto, la struttura informatica della Direzione Centrale Sviluppo Organizzativo e Formazione fornirà un tabulato, con l'indicazione delle partite di pensione che potrebbero avere titolo alla abolizione del divieto di cumulo previsto dall'articolo 19 in esame.



Nulla è variato per i soggetti che hanno aderito al regime di cumulabilità di cui all'articolo 44 della legge 27 dicembre 2002 n. 289, nei confronti dei quali continua ad operare l'eventuale trattenuta sulla pensione fino alla scadenza naturale dell'importo dovuto. Ciò in quanto, detti pensionati hanno usufruito del regime di liberalizzazione del cumulo in data anteriore al 1° gennaio 2009 in virtù della specifica disposizione sopra richiamata, che subordina tale diritto al pagamento di un importo *una tantum* da effettuarsi anche in forma rateale.

Si fa da ultimo presente che, in applicazione del riferito art. 19 della legge n. 133/2008, a decorrere dal 1° gennaio 2009 i titolari di pensioni di anzianità non sono più obbligati a comunicare l'inizio di una attività lavorativa (dipendente e/o autonoma), ma ne hanno facoltà per evitare duplicazioni di benefici (ad es. detrazioni, assegno per il nucleo familiare ovvero richiesta di applicazione di aliquota fiscale più alta) con consistenti conguagli a debito in sede di dichiarazione dei redditi.

B) art. 20, commi 12, 13 e 14, del decreto legge n. 112/2008, convertito nella legge n. 133/2008.

La norma richiamata è finalizzata a contenere *il fenomeno* delle indebite riscossioni, da parte dei familiari, delle rate di pensione erogate successivamente alla data di decesso del titolare.

Con il comma 14 è stato soppresso il primo comma dell'art. 31, comma 19, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, che recita " *le comunicazioni relative ai matrimoni e ai decessi di cui all'articolo 34 della legge 21 luglio 1965, n. 903 sono fornite in via telematica entro quindici giorni dalla data dell'evento, secondo le specifiche tecniche definite dall'Istituto nazionale della previdenza sociale*" (cfr. nota operativa n. 40 del 9 novembre 2005).

I commi 12 e 13 del più volte citato art. 20 stabiliscono che **i Comuni**, mediante modalità telematiche appositamente predisposte dall'INPS, **hanno l'obbligo** di trasmettere all'INPS stesso, **entro due giorni** dalla data degli eventi che incidono sui trattamenti pensionistici (decesso del pensionato, celebrazione di matrimoni), facendo venire meno il diritto alla erogazione del trattamento previdenziale.

In caso di ritardo nell'invio delle comunicazioni in questione, **il funzionario comunale responsabile del procedimento** risponde a titolo di **danno erariale, ove ne derivi pregiudizio**.

E' appena il caso di ricordare che le strutture periferiche dovranno comunque disporre la cessazione dei pagamenti qualora dovessero ricevere apposita documentazione cartacea da parte dei Comuni, giusta art. 23 del R.D. 23 aprile 1927, n. 677 (richiamato dall'art. 11 della legge 5 maggio 1952, n. 521), assumendo tempestivamente i conseguenti adempimenti (cfr. nota operativa n. 40 del 29 novembre 2007).

Il Dirigente Generale
Dr. Costanzo Gala



Le percentuali di incumulabilità si applicano sulla parte eccedente il trattamento minimo Inps e fino a concorrenza dei redditi percepiti.

Decorrenza entro il 31 dicembre 1997					
Decorrenza entro il 31/12/1994 (dlgs 503/1992 – L. 537/1993)		Decorrenza dal 1/1/1995 (dlgs 503/1992 – L. 537/1993)		Decorrenza dal 1/10/1996 (legge n. 662/1996)	
autonomo	dipendente	autonomo	dipendente	autonomo	dipendente
Totale cumulo	Totale cumulo	50%	50%	Previgente normativa in base alla data di maturazione dei requisiti	

Le pensioni di invalidità sono interamente cumulabili con i redditi da lavoro autonomo o dipendente per decorrenze fino al 31/12/94; per decorrenze dal 1/1/1995 è ininfluenza la data di maturazione dei requisiti e andrà trattenuto l'importo della pensione pari al 50% delle quota eccedente il trattamento minimo INPS sia in caso di lavoro autonomo che dipendente.

Decorrenze dal 1/1/1998 con effetto anche sulle pensioni liquidate anteriormente, se più favorevoli (legge 449/1997)	
AUTONOMO	DIPENDENTE
50%	50%



Decorrenze dal 1/1/1999 con effetto anche sulle pensioni liquidate anteriormente, se più favorevoli (legge 448/1998)		Decorrenze dal 1/1/2001 Le pensioni liquidate anteriormente mantengono la previgente normativa, se più favorevole (legge 388/2000)	
AUTONOMO	DIPENDENTE	AUTONOMO	DIPENDENTE
50%	50%	70% *	50%
(con 40 anni anzianità contributiva)	(con 40 anni anzianità contributiva)	(con 40 anni anzianità contributiva)	(con 40 anni anzianità contributiva)
TOTALE CUMULO	50%	TOTALE CUMULO	TOTALE CUMULO

* E' cumulabile il 70 per cento della pensione eccedente l'ammontare del trattamento minimo Inps. La trattenuta non può comunque superare il 30 per cento dei redditi da lavoro autonomo.

Al raggiungimento dell'età pensionabile le pensioni di invalidità sono equiparate ai trattamenti pensionistici di vecchiaia ai fini dell'applicazione della disciplina sul cumulo.

